



misano
adriatico

Settore tecnico ambientale
Ufficio Progettazione

Tel.0541618411-Fax.0541613496

PROVINCIA DI RIMINI

www.misano.org

info@comune.misano-adriatico.rn.it

MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2020

PROGETTO DEFINITIVO

CUP: C97H20001590004

OGGETTO: SCHEMA CONTRATTO
D'APPALTO

Tavola:
S.C.

Scale:

UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROGETTISTA:

Geom. Rudi Vanzini

DIRETTORE LAVORI:

Geom. Mauro Ricci

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Alberto Gerini

SEGRETARIO	SINDACO	ASSESSORE	DATA:
<i>Dott. Agostino Pasquini</i>	<i>Dott. Fabrizio Piccioni</i>	<i>Marco Ubaldini</i>	10/2020



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

(Provincia di RIMINI)

Lavori pubblici di

MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2020

CUP: C97H20001590004

CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

[Art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.]

(Art. 43, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto "a misura"

		<i>importi in euro</i>
1	Importo dei lavori "a misura" posto a base di gara	310.000,00
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	8.000,00
A	Importo complessivo dei lavori in appalto (1 + 2)	318.000,00

Il Responsabile del Servizio

Geom. Alberto Gerini

Il Progettista

Geom. Rudi Vanzini

*Il Responsabile Unico del
Procedimento*

Geom. Alberto Gerini

INDICE GENERALE

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO	1
CONTRATTO D'APPALTO	6
PREMESSO	7
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	8
Articolo 1. Oggetto del contratto.....	8
Articolo 2. Ammontare del contratto.....	8
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.....	8
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.....	8
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	9
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.....	9
Articolo 6. Penale per i ritardi.....	9
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.....	9
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.....	10
Articolo 9. Contabilità dei lavori.....	11
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.....	11
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.....	11
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.....	11
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.....	12
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.....	12
Articolo 15. Risoluzione del contratto.....	13
Articolo 16. Controversie.....	13
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	14
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.....	14
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	14
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.....	15
Articolo 20. Subappalto.....	15
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.....	15
Articolo 22. Obblighi assicurativi.....	16
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	16
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.....	16
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.....	17
Articolo 25. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e L. n. 217/2010).....	17
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	18

ABBREVIAZIONI DI NORME O RIFERIMENTI RICHIAMATI NEL PRESENTE SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Le norme richiamate nel seguito del presente schema di contratto d'appalto sono così indicate in forma abbreviata:

- **Codice dei contratti pubblici** (ovvero "Codice dei contratti" ovvero "D.Lgs. n. 50/2016"): Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante *"Codice dei contratti pubblici"*, nel testo vigente come modificato da diverse disposizioni normative;
- **D.L. n. 76/2020** (cd. *"Decreto Semplificazioni"*): decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;
- **Decreto MIT n. 49/2018**: il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"*;
- **Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56** recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;
- **Previgente Codice dei contratti pubblici** (ovvero "D.Lgs. n. 163 del 2006"): decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e succ. modif., recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* (abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016);
- **d.P.R. n. 207 del 2010** (ovvero **d.P.R. n. 207/2010**): decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif., recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*, per gli articoli ancora applicabili nel periodo transitorio di vigenza delle norme stesse in relazione al combinato disposto degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle relative Linee Guida emanate da A.N.AC. ed ai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una volta approvati ed entrati in vigore;
- **Art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47** convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della **legge 23 maggio 2014, n. 80**, recante *"Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici"*;
- **Decreto - o D.Lgs. - n. 81 del 2008** (ovvero, **D.Lgs. n. 81/2008**): decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;

Nel presente schema di contratto d'appalto sono assunte le seguenti definizioni:

- **DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento (reperibile dalla Stazione appaltante anche con collegamento informatico on line ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015) attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 90, comma 9, lettera b), D.Lgs. n.81/2008 e dall'Allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso D.Lgs. n. 81/2008, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall'art. 196 del d.P.R. n. 207/2010;
- **Attestazione SOA**: documento che attesta la qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli da 60 a 96 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- **Capitolato generale d'appalto**: decreto ministeriale (dell'ex Ministero dei lavori pubblici) 19 aprile 2000, n.145 e successive modificazioni";
- **Stazione appaltante committente** (o Committente): il Comune di San Leo, con sede legale in Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 San Leo (RN), soggetto giuridico (Ente locale) che commissiona e co-finanzia l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- **RUP** (Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui agli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010);
- **Direzione dei Lavori**: l'Ufficio di Direzione Lavori, di cui è titolare il Direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante committente ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto MIT n.49/2018 per l'espletamento dei servizi di direzione dei lavori appaltati sulla base del progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante committente e redatto dal contraente dell'appalto dei servizi tecnici oggetto del presente Capitolato;
- **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato o aggregato), comunque denominato ai sensi

del combinato disposto degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, che si è aggiudicato il contratto;

- **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli artt. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.81/2008;
- **Costo del lavoro** (anche **CL**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- **Costi di sicurezza da interferenze** (anche **CSI**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC Allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n.212 del 12 settembre 2014);
- **CSP**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera e) e 91 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
- **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Provincia di Rimini

Repertorio n. _____
del _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori pubblici di **"Manutenzioni stradali anno 2020"**

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza del Comune di Misano Adriatico, presso l'Ufficio di Segreteria, ubicato in Misano Adriatico, Via Repubblica n. 140, avanti a me **Dott.** _____ del Comune di Misano Adriatico, ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare nell'interesse del Comune di Misano Adriatico il presente contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sono comparsi i signori:

a) - **ALBERTO GERINI**, nato a Cesena il 21 giugno 1967, codice fiscale GRNLRT67H21C573E, il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del **COMUNE DI MISANO ADRIATICO**, codice fiscale 00391260403, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Ambientale ai sensi dell'art. 33 comma 2 del vigente Statuto Comunale e dell'art.109, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, di seguito denominato semplicemente «Committente/Stazione appaltante»;

b) - _____, nato a _____ il _____, residente in _____, Via/Piazza _____, n. _____ in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____, Via/Piazza _____, n. _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «**appaltatore**»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un concorrente plurisoggettivo: raggruppamento temporaneo di imprese ovvero consorzio)

che agisce quale impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo **(oppure, in alternativa):** del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. **(oppure, in alternativa):** dell'aggregazione di imprese di rete, costituito/a con atto notaio _____ in _____, Rep. _____ / Racc. _____ in data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1 - impresa _____ con sede in _____, Via/Piazza _____, n. _____; codice fiscale _____ e partita IVA _____;

2 - impresa _____ con sede in _____, Via/Piazza _____, n. _____; codice fiscale _____ e partita IVA _____;

3 - impresa _____ con sede in _____, Via/Piazza _____, n. _____; codice fiscale _____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa ^(s) _____ con sede in _____, Via/Piazza _____, n. _____; codice fiscale _____ e partita IVA _____, cooptata ai sensi dell'art. 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «**appaltatore**»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- a) che con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del _____, è stato approvato il progetto **definitivo** dei lavori di **"Manutenzioni stradali anno 2020"** per l'importo complessivo di **€ 400.000,00**, di cui **€ 318.000,00** per lavori in appalto comprensivo dell'importo di **€ 8.000,00** per oneri di sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso (l'importo dei lavori posto a base di gara è pari ad **€ 310.000,00**);
- b) che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in parola per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Misano Adriatico, Geom. Alberto Gerini;
- c) che con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Tecnico comunale n. ____ del _____, si è provveduto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ad approvare gli atti necessari per esperire la gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, da esperire ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n.120, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse fosse stata pari o superiore a cinque secondo il procedimento di cui all'art. 95 comma 4 lett. a), del suddetto D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, determinato mediante "massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara".
- d) che con determinazione della Responsabile del Settore Tecnico comunale n. ____ del _____, a seguito di gara informale espletata dal Seggio di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 120/2020, sono stati approvati i verbali di gara e si è conseguentemente approvata la **"proposta di aggiudicazione"** non ancora efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto in parola a favore dell'appaltatore, il quale ha presentato una percentuale unica di **ribasso sull'elenco prezzi unitari** posto a base di gara nella misura del ____ % (criterio di aggiudicazione secondo il "minor prezzo" ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016) e, quindi, per un importo contrattuale di €. _____ al netto del ribasso offerto e degli oneri di sicurezza da interferenze per €. _____ e per un importo contrattuale complessivo di €. _____ inclusi detti oneri di sicurezza, esclusa l'I.V.A. nella misura vigente;
- e) che a seguito dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico comunale n. ____ del _____, i lavori in oggetto sono stati **aggiudicati in via definitiva** a favore dell'appaltatore ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo contrattuale complessivo di €. _____ inclusi gli oneri di sicurezza da interferenze per **€ 8.000,00** I.V.A. esclusa;
- f) che l'appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e succ. modif., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti;
- g) che ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e non essendo stata proposta, entro tale termine, alcuna impugnazione in ordine al citato provvedimento di aggiudicazione definitiva, è quindi possibile procedere alla stipula del presente contratto:

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito anche definito «Codice dei contratti»).
2. Sono qui fatte proprie le norme in forma abbreviata e le definizioni riportate nelle premesse del Capitolato Speciale d'appalto, a cui si rimanda.
3. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **CUP: C97H20001590004**

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad €. _____ (euro _____), di cui:
 - a) €. _____ per lavori veri e propri, con corrispettivo "a misura";
 - b) **€. 8.000,00** per oneri di sicurezza da interferenze (non assoggettati a ribasso).
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "**a misura**" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 43, comma 7, del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (nel seguito anche definito «Regolamento generale»); pertanto, per la liquidazione delle somme dovute all'appaltatore si procederà ad applicare alle quantità delle lavorazioni contabilizzate dal Direttore dei Lavori (D.L.) e, quindi, ai lavori effettivamente autorizzati dal D.L. e regolarmente eseguiti dall'appaltatore i prezzi unitari inclusi nell'elenco dei prezzi unitari contrattuale al netto del ribasso offerto in sede di gara del _____ di cui al successivo Articolo 3, comma 2;

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del presente contratto l'elenco dei prezzi unitari sul quale l'appaltatore ha presentato in sede di gara una offerta di massimo ribasso del _____;

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000, n.145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Misano Adriatico, Via Repubblica n. 140, presso gli uffici del Settore Tecnico Ambientale.
2. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del presente contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del presente contratto, previa convocazione dell'appaltatore.

(opzione 2: inizio lavori d'urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipula del presente contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in via d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'art. 32, comma 8, periodi quarto e sesto, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque/00)** naturali e consecutivi (incluse le festività e le ferie estive), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'**1‰** (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, corrispondente ad €. _____ (euro _____) *(importo da indicare solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto)*, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, a cui le parti concordemente rimandano.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori conseguente ad un verbale di sospensione lavori e, se previste, nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti e, inoltre, per le motivazioni indicate nell'art. 18, comma 2, dello stesso Capitolato speciale d'appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nel rispetto di quanto indicato nell'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto, nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a cui si rimanda, nonché nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera o di altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lettere b), c) ed e) e comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto indicato nell'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione

appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori eventualmente previste dal Capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
6. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del RUP per cause di pubblico interesse o per particolare necessità, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto.
7. Qualora, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto MIT n. 49/2018, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre n. 60 (sessanta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 5 (l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto, fatta salva la facoltà della stessa stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore qualora la sospensione sia dovuta a condizioni non dipendenti dalla volontà del committente).

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto (in particolare, si rimanda a quelli indicati all'Art. 59 del Capitolato speciale d'appalto), quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale d'appalto.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Codice dei contratti, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo Articolo 25 concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.
7. Per quanto nel presente contratto non esplicitamente indicato, le parti danno atto che trovano applicazione, se ed in

quanto applicabili, le disposizioni regolamentari contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*"; in caso di discordanza fra le disposizioni riportate nel presente contratto e le norme di detto Decreto MIT n. 49/2018, prevalgono queste ultime.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori è effettuata direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavorazione.
3. La contabilità dei lavori **"a misura"** è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari inclusi nell'elenco dei prezzi unitari contrattuale al netto del ribasso offerto in sede di gara del _____ richiamata nel precedente Articolo 2, comma 3.).
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri (costi) per la sicurezza da interferenze non assoggettati a ribasso (nella somma stimata dalla Stazione appaltante per **€. 8.000,00**) sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo per l'eccedenza superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi contrattuali stabiliti mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, del Decreto MIT n. 49/2018, a cui le parti rimandano e nel rispetto di quanto previsto nell'Art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto.
1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, del Decreto MIT n. 49/2018, a cui le parti rimandano e nel rispetto di quanto previsto negli Artt. 39 "Variazione dei lavori appaltati e modifiche contrattuali in corso d'opera", 40 "Varianti per errori od omissioni progettuali" e 41 "Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi" del Capitolato Speciale d'appalto.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8 del Regolamento generale e agli Artt. 39 e 40 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore è dovuta l'anticipazione del prezzo contrattuale secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, secondo dette norme è **facoltà** della Stazione appaltante di corrispondere all'appaltatore, solo qualora l'appaltatore lo richieda per iscritto e solo dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, una **anticipazione** dell'importo netto di contratto che può essere incrementata fino al **30% (trenta per cento)** dell'importo stesso [in luogo dell'ordinaria quota del **20%** (venti per cento) di detto importo], nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento in oggetto a disposizione di questa Stazione appaltante, da potersi erogare anche nel caso avvenga la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice (l'anticipazione, quindi, è liquidabile anche in pendenza di stipula del presente contratto) ovvero, da erogare anche dopo la sottoscrizione del presente contratto di appalto qualora non si provveda alla consegna in via d'urgenza. Fatto salvo il rispetto di quanto sopra indicato e di quanto ulteriormente specificato nell'Art. 26 del Capitolato speciale d'appalto, l'anticipazione sarà erogata entro n. 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP e dal Direttore dei Lavori.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dall'Art. 27 del Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad **€ 80.000,00 (euro ottantamila/00)**.
3. Nei pagamenti delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori e della rata di saldo relativa al conto finale, si applicano gli Artt. 27, 28 e 29 del Capitolato speciale d'appalto, a cui si rimanda.
4. In ogni caso se il pagamento è superiore ad €. 5.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali (il pagamento è subordinato all'accertamento, da effettuare ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 29.09.1973 n. 602 e succ. modif., introdotto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 286/2006, di una eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40).
5. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010 (nel testo modificato dall'art. 7 del decreto-legge 12.11.2010, n.187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217):
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo strumento alla tracciabilità dei flussi finanziari, sui conti dedicati di cui all'art. 3, commi 1 e 4, della legge n. 136/2010 (le parti danno atto che trovano applicazione anche le disposizioni interpretative ed attuative dell'art. 3 della legge n. 136/2010, contenute nell'art. 6 del decreto-legge n. 187/2010, convertito dalla legge n. 217/2010);
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui al precedente Articolo 1, comma 3;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif. ed integr.;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni indicate nel Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi a qualsiasi credito spettante all'appaltatore in forza del presente contratto, rispetto ai termini contrattuali previsti nel Capitolato speciale

d'appalto ed indicati nel precedente Articolo 12, trova applicazione quanto indicato negli Artt. 30 e 31 del medesimo Capitolato speciale d'appalto, a cui si rimanda.

2. Trascorsi i termini di cui sopra, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro n. 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori come certificata dal D.L. ed ha carattere provvisorio (si applica il combinato disposto dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 237 del d.P.R. n. 207/2010), applicando le disposizioni dell'Art. 57 del Capitolato speciale d'appalto (si rimanda anche all'Art. 56 del Capitolato speciale d'appalto, riguardante "Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione").
2. Il certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto qualora ricorrano le condizioni indicate nel Capitolato speciale d'appalto e, in particolare, negli Artt. 21 (ritardo imputabile all'appaltatore per l'ultimazione dei lavori superiore al termine indicato al comma 1 di detto Art. 21), 47, comma 4 (gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato), 55 e 69, comma 5 (mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010).
2. In particolare, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) con messa in mora di n. 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'art. 108 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

3. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo art. 205.
2. In tali eventualità trovano applicazione le norme in materia di accordo bonario e di transazione di cui all'Art. 51 del Capitolato speciale d'appalto a cui si rimanda.
3. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La stessa procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente Articolo 14.
4. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
5. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di €. 200.000,00, è necessario acquisire il parere di un legale interno alla struttura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante committente.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dei precedenti commi e l'appaltatore confermi le riserve, secondo quanto previsto nell'Art. 52 del Capitolato speciale d'appalto, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Rimini (nel presente contratto, quindi, viene esclusa la competenza arbitrale ai sensi degli artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
8. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare quanto specificato nell'Art. 53 del Capitolato speciale d'appalto in relazione alle norme e alle prescrizioni riguardanti i contratti collettivi, le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 30, comma 6 e all'art. 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori). In tali eventualità, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori o dai cottimisti autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto o al cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (contenuto all'interno del Piano Operativo Di Sicurezza (POS) di cui al successivo punto b);
 - b) Piano Operativo Di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008 (contenente gli stessi elementi del PSS), redatto nel rispetto dei contenuti minimi prescritti dal punto 3. dall'Allegato XV del D.Lgs. n.81/'08.
2. Essendo gli interventi previsti nell'appalto non definiti a priori per quanto riguarda le prestazioni da svolgere, le quantità e i luoghi di intervento, la valutazione dell'obbligo di redazione del Piano di sicurezza e di Coordinamento previsto dall'art. 90 del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", sarà effettuata dal "Responsabile dei Lavori" precedentemente all'emissione di ogni singolo ordine di servizio emesso dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento che assume anche il ruolo di "Responsabile dei Lavori" ai sensi della normativa in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili.

Il Responsabile dei Lavori valutato l'obbligo della redazione del Piano di sicurezza e di Coordinamento nominerà il "Coordinatore per l'Esecuzione" che provvederà alla redazione del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" e all'eventuale relativo "Fascicolo delle Manutenzioni" allegandolo al progetto esecutivo consegnato all'impresa esecutrice contestualmente all'emissione dell'ordine di servizio stesso.

Il "Coordinatore per l'esecuzione" attuerà conseguentemente l'iter procedurale previsto dal suddetto decreto legislativo 09/04/2008, n. 81.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al "Responsabile dei Lavori" nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1 e 2, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 in materia di norme antimafia, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, in base alla documentazione depositata agli atti d'ufficio.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare: riportare i successivi commi 2, 3 e 4)

2. In materia di autorizzazione al subappalto e/o al cottimo di parte delle lavorazioni in appalto, le parti rimandano agli Artt. 48, 49 e 50 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Resta comunque fermo il limite massimo del 40% (quaranta per cento) delle lavorazioni subappaltabili in termini economici, dell'importo complessivo contrattuale di cui al precedente Articolo 2, comma 1, ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd. "Decreto sblocca cantieri") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché dall'Art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Ogni pagamento dei crediti maturati dal subappaltatore nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto **del subappaltatore stesso** ai sensi dell'art. 105, commi 13 e 21, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura elettronica fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, se l'aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto di parte delle lavorazioni in appalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non avendo l'appaltatore dichiarato in sede di gara di avvalersi di tali forme di subcontratti per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente contratto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita **garanzia definitiva** mediante polizza fideiussoria assicurativa numero _____ in data _____ rilasciata dalla Compagnia assicurativa _____, Agenzia di _____ (____), con sede in Via/Piazza _____, n. ____, **(ovvero):** mediante fideiussione bancaria numero _____ in data _____ rilasciata dall'Istituto bancario _____ Agenzia di _____ (____), con sede in Via/Piazza _____, n. ____, **(ovvero):** mediante fideiussione numero _____ in data _____ rilasciata dall'Intermediario Finanziario _____ con sede in Via/Piazza _____, n. ____, iscritto nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, per l'importo di €. _____ pari al ____% dell'importo del presente contratto, *(eventualmente aggiungere, qualora l'importo della garanzia sia stato ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):* in ragione dei requisiti soggettivi posseduti dall'appaltatore ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che hanno permesso la riduzione dell'importo da garantire.

2. Trova applicazione quanto indicato negli Artt. 36 e 37 del Capitolato speciale d'appalto, a cui le parti rimandano.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore, a tale scopo, ha stipulato e presentato alla Stazione appaltante un'assicurazione conforme allo Schema Tipo 2.3 e alla Scheda Tecnica 2.3 del D.M. n. 123/2004, con validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mediante polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla Compagnia assicurativa _____

Agenzia di _____ (____), Via _____, n. ____, a copertura dei seguenti rischi e per i seguenti massimali:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione:

- Partita 1: Opere oggetto dell'appalto: €. _____ *[la somma da assicurare deve essere uguale all'importo netto contrattuale dei lavori in appalto (al netto del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario), inclusa l'I.V.A. nella misura di legge applicabile ai lavori oggetto di contratto ed al netto degli importi di cui alle successive Partite 2) e 3) le quali devono avere una propria autonoma copertura assicurativa];*
- Partita 2: Opere preesistenti: €. **40.000,00** (euro quarantamila/00);
- Partita 3: Demolizione e sgombero: €. **20.000,00** (euro ventimila/00);

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere: €. **500.000,00**.

3. La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in conformità allo Schema Tipo 2.3 e alla Scheda Tecnica 2.3 approvati con decreto ministeriale 12.03.2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:
 - a) il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19.04.2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il Capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle incluse nello stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari contrattuali da assoggettare in fase di contabilizzazione al ribasso offerto in sede di gara del _____;
 - d) Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008 (contenente gli stessi elementi del PSS), redatto nel rispetto dei contenuti minimi prescritti dal punto 3. dall'Allegato XV del D.Lgs. n.81/'08.
 - e) la garanzia fideiussoria definitiva e la polizza assicurativa di cui ai precedenti Articoli 21 e 22.
2. Non fanno invece parte del presente contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee indicate negli Artt. 4 e 5 del Capitolato speciale d'appalto, ancorché inserite e integranti lo stesso Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, previa sottoscrizione delle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la propria sede.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli ancora vigenti del Regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207/2010.
2. Per quanto nel presente contratto non esplicitamente indicato, le parti danno atto che trovano applicazione, se ed in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; in caso di discordanza fra le disposizioni riportate nel presente contratto e le norme di detto Decreto MIT n. 49/2018, prevalgono queste ultime.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010 recante "Codice del processo amministrativo".

Articolo 25. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e L. n. 217/2010).

1. L'Appaltatore e i suoi eventuali subappaltatori o subaffidatari a cottimo, in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e degli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n.187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, assumono senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.
2. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto o di subaffidamento a cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore o il subaffidatario a cottimo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto o di subaffidamento a cottimo così redatto dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante.
4. Trovano applicazione le ulteriori disposizioni procedurali contenute nell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e negli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, anche se qui non materialmente esplicitate.
5. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e segg. del Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19.04.2000, n. 145, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «__» per farne parte integrante e sostanziale, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, il/la Sig.____ nato/a a _____ in data _____, codice fiscale _____, residente/i in _____, il quale è autorizzato ad operare sui conti correnti dedicati elencati al successivo comma 6, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari".
6. I pagamenti da parte della Stazione appaltante committente saranno effettuati a favore dell'appaltatore mediante bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche corrispondente al/ai codice/i IBAN di seguito indicato/i, accessi presso il/i seguente/i istituto di credito:
 - BANCA _____ IBAN: _____
 - BANCA _____ IBAN: _____ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto, se diverso, entro n. 7 (sette) giorni dall'accensione del conto stesso.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif., anche gli eventuali cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CUP/CIG riportato nell'Articolo 1, comma 3, e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
8. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
9. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, gli eventuali pagamenti a favore dell'appaltatore per varianti in corso d'opera che dovessero essere approvate successivamente all'affidamento dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti (per opere non previste nel progetto esecutivo posto a base di gara) saranno effettuati mediante bonifico bancario su uno dei conti correnti dedicati indicati al precedente comma 6.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Stazione appaltante

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante

- 1) Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.